



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 7 del 30/03/2015

**OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE IACOPINI CINZIA
IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E/O DA ADOTTARE
RIGUARDO ALL'ATTIVITA' SVOLTA NEI LOCALI DI VIA ZANDONAI**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:30, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	GAMBANZA MARIA GIOVANNA	Presente	8	RIZZO DINO	Presente
2	CONCARI LUCA	Assente	9	FAROLDI LICIA	Assente
3	CAROSINO STEFANO	Presente	10	LEONI GIANARTURO	Presente
4	CASSI FABRIZIO	Presente	11	CAPELLI STEFANO	Presente
5	CATELLI GIAN LUCA	Presente	12	MICHELAZZI LAMBERTO	Presente
6	BURLA ANGELO	Presente	13	IACOPINI CINZIA	Presente
7	CREMONA ANGELO EMILIO	Presente			

Totale Presenti: n. 11

Totale Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con l'ulteriore presenza del Consigliere Luca Concari, rispetto all'appello iniziale, sono presenti in aula n. 12 Consiglieri .

OGGETTO:	INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE IACOPINI CINZIA IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E/O DA ADOTTARE RIGUARDO ALL'ATTIVITA' SVOLTA NEI LOCALI DI VIA ZANDONAI
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'interpellanza presentata dal Consigliere Iacopini in data 2 marzo 2015 , acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 2456 in data 3 Marzo 2015, inerente ai provvedimenti adottati e/o da adottare riguardo all'attività svolta nei locali di via Zandonai, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All "1") ;

Sentito l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica, Luca Concari, il quale relaziona in ordine ai principali provvedimenti agli atti del Comune e già per tempo comunicati ai Consiglieri, così come da allegata relazione riassuntiva predisposta dagli uffici tecnici preposti (All. "2") ;

Si apre quindi un dibattito sull'argomentazione in oggetto con i seguenti interventi:

- il Consigliere Iacopini mette in risalto che la questione riguardava la valenza dell'attività di culto svolta in tali locali. Ribadisce l'importanza di sapere esattamente *"cosa si fa all'interno di questo capannone"*. Chiede se sia giusto che un'Associazione di Promozione Sociale di Fornovo venga ad aprire a Busseto una sede. A suo parere trattasi di un *"vulnus giuridico"*. Sottolinea che i verbali redatti dalla Polizia Municipale hanno riscontrato che l'attività svolta in tale sede è un'attività di culto per cui la zona artigianale in cui si trova il locale in questione non è adatta a questo scopo ed in proposito pretende che ci si comporti nei confronti di questa associazione in maniera estremamente rigorosa. Chiede come mai l'Amministrazione non abbia richiesto ai Vigili di verificare la situazione. Sottolinea il fatto che l'inaugurazione del centro è stata pubblicizzata sulla Gazzetta di Parma nel periodo di vigenza della diffida.
- l'Assessore all'Urbanistica, Luca Concari, garantisce che verranno fatte ulteriori verifiche sull'attività di promozione sociale svolta dall'associazione in questione e propone di incontrare direttamente l'associazione stessa.
- il Consigliere Capelli sostiene che tutta la faccenda è stata mal gestita e *"ormai i giochi sono stati fatti"*. E' chiaro oramai che l'ordinanza è stata disattesa . Chiede che le persone che frequentano il centro vengano identificate.
- l'Assessore Concari a tal proposito assicura che solo i soci possono entrare .

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7

DEL 30/03/2015

Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE IACOPINI CINZIA IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E/O DA ADOTTARE RIGUARDO ALL'ATTIVITA' SVOLTA NEI LOCALI DI VIA ZANDONAI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2015 al 30/04/2015

Busseto, lì 15/04/2015

**L' addetto Stefania Macchidani / INFOCERT
SPA**

NOTE BEL-AGIRE

- Provvedimento prot. n. 14722/2014 in data 10/12/2014, con cui è stata **diffidata** l'associazione Bel-Agire di Fornovo Taro ad utilizzare i locali posti a Busseto in Via Zandonai, per lo svolgimento di attività di promozione sociale, in quanto **non sussistono i requisiti igienico-sanitari** per l'utilizzo dei locali stessi, in assenza delle dotazioni richieste dall'Azienda USL, Servizio Igiene Pubblica nelle note prot. n. 70782 del 29/09/2014 e prot. n. 81832 del 07/11/2014;
- **Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)** presentata dai signori Musini Luigi e Musini Maria Cristina in data 30/12/2014 prot. n. 15548/2014, relativa all'esecuzione dei lavori di *"Integrazione impianto riscaldamento – tamponamento a soffitto pareti bagno interno"* richiesti dall'Azienda USL, Servizio Igiene Pubblica con le note sopra richiamate, il cui effettivo inizio era previsto per il giorno 05/01/2015;
- **Verbale polizia municipale del 20/02/2015:** accertata presenza di persone che pregano all'interno del fabbricato. **(nel verbale del 13 febbraio la polizia municipale non aveva riscontrato direttamente la presenza di persone ma aveva riportato informazioni acquisite da persone esterne).**
- Comunicazione prot. n. 2350 del 26/02/2015 **di avvio del procedimento di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria** per violazione della diffida prot. n. 14722/2014 del 10/12/2014 in quanto il locale non poteva essere utilizzato in assenza dei requisiti igienico sanitari.
- **Verbale di accertata violazione** prot. n.3168 del 18/03/2015: sanzione di € 154,00. Al momento non risulta abbiano ancora pagato (scade il 22 maggio);
- **Ordinanza di divieto utilizzo locali** n.19/2015 del 19 marzo 2015 sino all'avvenuta ultimazione delle opere richieste dal Servizio Igiene Pubblica;
- **Comunicazione di fine lavori CIL**, prot. n. 3183 del 19/03/2015, corredata della dichiarazione di conformità impianti;
- **Verbale sopralluogo del responsabile ufficio tecnico effettuato in data 24/03/2015**, prot. n. 3458 del 25/03/2015 dal quale emerge che i lavori di adeguamento igienico sanitario prescritti nei pareri igienico sanitari dell'Azienda USL, prot. n. 70782 del 29/09/2014 e prot. n. 81832 del 07/11/2014 sono stati ultimati e che allo stato attuale sussistono i requisiti igienico-sanitari per l'utilizzo dei locali di via Zandonai da parte dell'associazione Bel-Agire di Fornovo per svolgere attività di promozione sociale.

In particolare:

- l'impianto di riscaldamento è stato realizzato con posa in opera di caldaia per esterni con unità interna termo ventilante;
- il tamponamento a soffitto del servizio igienico posto all'interno del capannone è stato realizzato con muratura intonacata e tinteggiata;

- all'interno del servizio igienico è stato collocato un impianto di aspirazione forzata collegato con l'esterno del fabbricato.
- **Ordinanza n. 21 del 26/03/2015** di revoca dell'ordinanza n.19 del 19/03/2015 essendo cessati i presupposti che hanno legittimato l'adozione del provvedimento (lavori di adeguamento igienico-sanitario sono stati completati)

ATTIVITA' DI CULTO: al momento non ci sono sufficienti elementi per stabilire che la prevalenza dell'utilizzo dei locali riguarda attività di culto;

Dai **verbali della polizia municipale** emerge solo in un paio di casi l'accertata attività di preghiera (venerdì 20 febbraio, venerdì 27 febbraio); nel verbale di venerdì 13 febbraio si può ipotizzare che si sia svolta attività di preghiera, anche se la polizia municipale ha riportato informazioni assunte da persone esterne.

L'associazione aveva dichiarato di svolgere residualmente attività di culto e che il venerdì si trovava a pregare per una mezz'ora.

La regione aveva comunicato che l'attività di culto poteva essere svolta nei locali delle APS purché in modo marginale e ciò era stato ripreso nella conclusione del procedimento del 10/12/2014.

Ora che sono stati effettuati i lavori di adeguamento igienico-sanitario i locali possono essere liberamente utilizzati dai soci per attività di promozione sociale..... Verificheremo con attenzione che la prevalenza dell'utilizzo dei locali riguardi attività di promozione sociale

Proposta inserimento O.d.G. cons. com. p.v.
Gent.mi Colleghi, Esimi Resp.Uffici competenti(uff.tecnico, polizia municipale),
a fronte degli ultimi sopralluoghi effettuati dal corpo di Polizia Municipale, tenuto conto dei
provvedimenti di diffida emessi dal Resp. Ufficio Tecnico e ampiamente disattesi, appurato che nei
locali di Via Zandonai si svolge una prevalente attività di culto, accertata e verbalizzata nei due
successivi sopralluoghi di cui sopra, e nessuna attività di promozione sociale avente diritto alle
deroghe di cui alle normative regolatrici delle A.P.S. è invece mai stata dimostrata,
siamo a chiedere:

che gli argomenti seguenti siano inseriti all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale p.v.,
un intervento del Sindaco, che proceda alla chiusura dei locali in questione,
che venga irrogata sanzione relativa a tutte le violazioni riscontrate, innanzitutto inerenti alla diffida
citata,
che venga emesso provvedimento di decadenza da tutte le deroghe favorenti le A.P.S., in quanto
trattasi di luogo di culto, pertanto escluso da tali eccezioni,
che "casa di pace" e l'omologa "bel agire" vengano depennate dall'elenco delle associazioni inserite
nel registro comunale, in quanto Centri di culto, diversamente regolati dal punto di vista normativo.
Busseto 2 marzo '15

Dopo l'attentato che ha insanguinato Parigi, la Francia, e con lei tutti i Paesi Europei, sono chiamati in nome della sicurezza e dell'ordine, a imporre leggi restrittive, così come è stato fatto negli Stati Uniti, dopo l'11 settembre. Innanzitutto ciò che è indispensabile è un attento monitoraggio di quelle strutture che possono costituire l'humus in cui le cellule jihadiste nascono e si organizzano. Se vogliamo prevenire nuovi attentati dobbiamo conoscere le modalità di arruolamento dei terroristi. Come ha rivelato l'*Huffington Post*, il Viminale starebbe vagliando la posizione di diversi **imam** per ordinarne l'**espulsione** dall'Italia per "motivi di sicurezza nazionale". La *black list*, nata dall'attività investigativa che Ros e antiterrorismo stanno portando avanti da anni, conterebbe dodici nomi "caldi". *"Si tratta - spiega una fonte all'Huffpost - di persone, diciamo pure predicatori, nei cui confronti non ci sono gli estremi per procedere all'arresto o ad altre forme di interdizione e di cui però è dimostrata l'attività di proselitismo in chiave integralista e anti occidentale"*. Insomma, il brodo di coltura dei terroristi trova sede nei centri islamici guidati dagli imam più violenti, che vivono nelle nostre città, appaiono integrati, ma predicano a favore della guerra santa. Come spiega il Giornale, oltre ai dodici imam la *black list* del Viminale sarebbe composta da "un centinaio di nomi". Tutti stranieri tra i 20 e i 35 anni, in maggioranza magrebini. Il dato più allarmante, però, è che avremmo a che fare con le **seconde generazioni**. Insomma, nord africani con passaporto italiano ben inseriti nel nostro tessuto sociale. Così pure l'ex ministro degli esteri italiano Giulio Terzi di Sant'Agata ha dichiarato che il luogo d'elezione del proselitismo jihadista sono sicuramente i centri islamici, molti dei quali invisibili al nostro ordinamento, e di cui non conosciamo assolutamente il numero complessivo, né l'ubicazione. Bene, a quanto pare anche noi ne possediamo uno... Abbiamo un centro islamico (**non è moschea** ma ci pregano regolarmente, come dimostrano le foto della prima inaugurazione, riportate dal quotidiano locale, che mostrano tutti i partecipanti con soprascarpe protettive; **non ha carattere di luogo di culto**, eppure viene a predicarvi l'imam di Cremona, come annunciato dagli inviti alla stampa per la seconda inaugurazione, e dimostrato dai conseguenti articoli sulla Gazzetta di Parma). La nostra "non-associazione APS" Casa di Pace, che non avendo i requisiti è stata diffidata dal nostro Ufficio Tecnico Comunale all'utilizzo dei locali posti in via Zandonai, oggi si trasforma in altra associazione, con sede altrove, ma con gli stessi associati: quindi nuova associazione-non-Bussetana, esistente secondo l'Ordinamento solo a FORNOVO, dunque invisibile allo stesso Viminale, che non può conoscerne ubicazione e attività. A fronte di quanto sta accadendo in tutta Europa, la leggerezza con cui gli amministratori stanno affrontando la questione è inquietante. Inoltre la risposta che ho ricevuto alla mia interrogazione, circa la cancellazione della sedicente associazione dal registro delle associazioni bussatane è imbarazzante:

*scoperto che la Casa di pace non possedeva i requisiti delle A.P.S., doveva essere allontanata dalla zona artigianale, dove sta abusivamente, ma non avete provveduto;

*dopo l'ispezione del tecnico comunale, accompagnato dagli agenti municipali, la struttura è stata dichiarata non agibile per carenze di varia natura, per cui vi è DIFFIDA dell'ufficio tecnico comunale all'utilizzo dei locali, che vengono invece regolarmente frequentati, persino per occasioni pubbliche ufficiali, come documentato dal quotidiano Gazzetta di Parma, ma non avete proceduto all'attuazione della diffida, né è stata fatta l'ordinanza che consentisse alla polizia di intervenire Suggerire alla suddetta associazione di cambiare semplicemente il proprio statuto, non cambia affatto il contesto giuridico della questione: se Casa di Pace non è APS deve lasciare la zona artigianale. Altra NUOVA associazione di FORNOVO, cosa diversa dalla precedente, se vuole insediarsi a Busseto, dovrà seguire l'iter previsto per chiunque, depositare NUOVA domanda di registrazione, sottoporsi alla verifica dei requisiti richiesti, etc.

Comprendo che vi sia una precisa volontà politica di agevolare in ogni modo questo tipo di realtà, ma mi sento di ribadire che se un qualsiasi artigiano di Busseto avesse osato commettere tante irregolarità e violazioni di legge, oggi avrebbe ricevuto una sanzione esemplare!!!

Cinzia dott.ssa Iacopini, Busseto, 2 febbraio '15



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO TERRITORIO

E SVILUPPO PRODUTTIVO

Piazza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)

Tel. 0524 931719 - Fax 0524 92360



Prot. n. 14589

Busseto, 05/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO PRODUTTIVO

Richiamata la lettera prot. n. 10330 del 10/09/2014 con la quale si comunicava l'avvio del procedimento amministrativo di verifica dei requisiti per l'utilizzo da parte dell'Associazione "Bel-Agire" di Fornovo di Taro dei locali di via Zandonai in Busseto ai sensi dell'art. 16 della L.R. 34/2002;

Ricordato che l'avvio del procedimento era volto ad accertare:

- se l'associazione "Bel Agire" svolge attività di promozione sociale nei locali di via Zandonai di proprietà dei sig.ri Musini Luigi e Musini Maria Cristina;
- se l'associazione "Bel Agire" utilizza gli stessi locali anche per svolgere attività di culto (che comunque non rientrano nelle attività di promozione sociale);
- se sono state eseguite le verifiche preventivamente all'uso dei locali in merito ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza e se sussistono tali requisiti, fondamentali per l'utilizzo da parte dell'associazione;

Evidenziato che con la sopracitata lettera si richiedeva:

- dichiarazione resa dal presidente dell'associazione "Bel-Agire" o da un tecnico abilitato appositamente incaricato, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale, dalla quale risultino dettagliatamente indicate le valutazioni effettuate in ordine ai requisiti igienico-sanitari dei locali (dotazioni idrico-sanitarie, riscaldamento, rapporti aero-illuminanti, eventuali ricambi d'aria, sistemi adottati per garantire la pulizia e l'igiene del piano calpestabile);
- dichiarazione resa dal presidente dell'associazione Bel-Agire o da un tecnico abilitato appositamente incaricato, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale, dalla quale risultino dettagliatamente indicate le valutazioni effettuate in ordine ai requisiti di sicurezza: certificazioni acquisite sugli impianti e sui materiali, certificazioni antincendio, dispositivi di sicurezza adottati, vie di fuga, verifiche inerenti alla variazione della classe d'uso dell'immobile (NTC di cui al DM 14/01/2008), in relazione alla dimensione del locale, all'affollamento previsto ed all'eventuale suo utilizzo per intrattenimenti pubblici; nel caso si ricorra a dichiarazione del tecnico incaricato, la dichiarazione sull'affollamento e sull'utilizzo o meno dei locali per intrattenimenti pubblici,

deve essere resa anche dal Presidente dell'associazione che deve dichiarare espressamente se è prevista all'interno dei locali anche la presenza di persone non regolarmente iscritte all'associazione;

- copia della scrittura privata con la quale è stato ceduto il contratto d'affitto stipulato tra il proprietario e l'associazione Casa di Pace;*
- verbale dell'Assemblea dei soci dell'associazione dal quale risultino espressamente indicate le attività di promozione sociale che vengono svolte nel capannone artigianale di via Zandonai;*
- indicazioni precise in merito alle eventuali attività di culto che vengono svolte all'interno del locale, alla frequenza di utilizzo in rapporto all'uso per attività di promozione sociale, alle modalità operative, ecc.*

Richiamata la lettera dell'Azienda Usl, Servizio Igiene pubblica, distretto di Fidenza, prot. n.70782 del 29/09/2014, pervenuta nella stessa data al protocollo comunale n. 11315, trasmessa ai soggetti interessati con nota prot. n. 11491 del 01/01/2014, con la quale si chiedeva di acquisire documentazione inerente le tipologie di attività, il numero massimo di utenti previsto e si rilevava comunque che:

- il servizio igienico posto all'interno del capannone deve essere tamponato a soffitto e dotato di aspirazione forzata;*
- i locali devono essere dotati di impianto di riscaldamento tale da garantire negli ambienti condizioni di temperatura effettiva rispondenti alle fasce di benessere.*

Vista la nota dell'associazione Bel-Agire in data 27/10/2014, acquisita al prot. n.12830 del 28/10/2014 con la quale l'associazione comunica che:

- l'associazione conta n.38 residenti nel Comune di Busseto, che frequentano i locali quotidianamente in fasce orarie diverse e solo occasionalmente tutti insieme con i relativi familiari in occasione di festività o altro;*
- le attività svolte sono quelle indicate nel verbale dell'assemblea allegato;*
- è in corso un approfondimento tecnico-economico circa la dotazione di riscaldamento dei locali;*

Vista la nota dell'Azienda USL, Servizio Igiene pubblica, distretto di Fidenza, prot. n. 81832 del 07/11/2014, pervenuta nella stessa data al protocollo comunale n. 13322, nella quale, nel confermare quanto indicato nella precedente lettera del 29/09/2014, si ribadisce la necessità di dotare la struttura di un idoneo impianto di riscaldamento, si forniscono le indicazioni circa la capienza massima dei locali in relazione al numero dei servizi igienici (pari a 100) e si ricorda l'obbligo di tamponare a soffitto il servizio igienico posto all'interno del capannone e di dotarlo di aspirazione forzata;

Richiamata la comunicazione preventiva del 24/11/2014, prot. n. 13940 inviata da questo ufficio;

Vista la documentazione in data 28/11/2014 e in data 01/12/2014, pervenute al protocollo comunale in data 2/12/2014, assunti ai numeri 14353 e 14368, nelle quali si forniscono indicazioni in merito alle attività di culto in rapporto alle attività di promozione sociale e si danno comunicazioni in merito alle valutazioni dei requisiti igienico-sanitari, dei requisiti di sicurezza, dell'utilizzo dei locali da parte dei soci di Bel-Agire residenti nel comune di Busseto e si forniscono chiarimenti in merito all'assenza di una scrittura privata di cessione del contratto di locazione;

Ribadito, anche alla luce della nuova documentazione pervenuta, che la documentazione e le informazioni fornite dall'Associazione Bel-Agire rispondono solo in parte alle richieste di cui alla nota comunale del 10/09/2014, alla nota dell'Ausl del 29/09/2014 e alla nota comunale del 24/11/2014;

Rilevato in particolare che

- non è stata resa dichiarazione ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale, riguardante le valutazioni effettuate in ordine ai requisiti igienico-sanitari dei locali;
- in ogni caso, al momento non sussistono i requisiti igienico sanitari dei locali, in assenza delle dotazioni igienico sanitarie indicate dall'Azienda USL, Servizio igiene pubblica nelle note sopra richiamate: **dotazione di impianto di riscaldamento dei locali, tamponamento a soffitto del servizio igienico posto all'interno del capannone e relativo impianto di aspirazione forzata;**
- la dichiarazione riguardante i requisiti di sicurezza non è stata effettuata secondo le modalità richieste (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale); inoltre risulta incompleta rispetto a quanto richiesto nella comunicazione di avvio del procedimento; riguardo alla dichiarata esclusione dei locali dall'applicazione del D.M. 19/08/1996 e dal punto 83 del D.M. 16/02/1982, (abrogato), sostituito ora dall'attività n.65 del D.P.R. 01/08/2011, n.151, la deroga è prevista per i circoli privati all'interno dei quali non si svolgono attività di intrattenimento in genere, destinate anche ad un pubblico esterno non iscritto all'associazione;
- le attività all'interno dei locali possono essere svolte esclusivamente dai soci dell'associazione Bel-Agire, sia in relazione alla deroga alla normativa antincendio, sia in relazione alla destinazione d'uso artigianale dei locali ed alla possibilità di deroga urbanistica che la normativa concede unicamente alle Associazioni di Promozione Sociale ed alle relative attività (art. 16 L.R. 34/2002);
- qualora l'associazione intenda svolgere all'interno dei locali attività di intrattenimento riconducibili ad iniziative di promozione sociale compatibili con lo statuto, che coinvolgano anche un pubblico esterno, non iscritto all'associazione, l'attività rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 01/08/2011 n.151 e del D.M. 19/08/1996 ed è soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi nonché alla licenza per attività di pubblico spettacolo e di

intrattenimento, come previsto dagli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;

- per quanto concerne le attività di culto svolte all'interno dei locali, con riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna, si prende atto delle dichiarazioni rese circa la marginalità delle stesse in relazione alle dichiarate attività di promozione sociale svolte all'interno dei locali;

Ribadito che i locali utilizzati per le attività dell'APS e che beneficiano delle deroghe di cui all'art.16 della L.R. 34/2002 devono comunque rispettare i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

Visto il Decreto Sindacale n. 14/2014 in data 20/06/2014 – prot. n. 7062, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107, 2° e 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. di competenza dell'Area 4 (Territorio e Sviluppo Produttivo) ed attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con la presente si comunica, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, la conclusione del procedimento indicato in oggetto che ha dato il seguente esito:

- dalla documentazione acquisita si rileva che l'associazione Bel-Agire svolge attività di promozione sociale all'interno dei locali di via Zandonai e che utilizza gli stessi locali anche per svolgere attività di culto che, comunque, sembra rivestire carattere marginale rispetto alle attività di promozione sociale;
- non risultano documentate le verifiche svolte preventivamente dal responsabile dell'associazione in merito ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali;
- si è accertato che **al momento non sussistono i requisiti igienico-sanitari per l'utilizzo dei locali** che devono essere obbligatoriamente adeguati alle prescrizioni indicate dall'Azienda USL, Servizio Igiene Pubblica nelle note prot. n.70782 del 29/09/2014 e prot. n. 81832 del 07/11/2014 : **dotazione di impianto di riscaldamento dei locali, tamponamento a soffitto del servizio igienico posto all'interno del capannone e relativo impianto di aspirazione forzata;**
- riguardo alle valutazioni in ordine alla sicurezza dei locali, si prende atto di quanto comunicato; si ribadisce che le valutazioni espresse dall'associazione in ordine all'esclusione dell'attività dal campo di applicazione della normativa antincendi (D.P.R. 1/08/2011 n.151) e dalla normativa per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento (D.M. 19/08/1996) valgono solo per i "circoli

privati". Restano comunque in capo al presidente dell'associazione Bel-Agire le valutazioni ed i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e le relative responsabilità civili e penali;

- le attività all'interno dei locali possono essere svolte esclusivamente dai soci dell'associazione Bel-Agire, sia in relazione alla deroga alla normativa antincendio sopra richiamata, sia in relazione alla destinazione d'uso artigianale dei locali ed alla possibilità di deroga urbanistica che la normativa concede unicamente alle Associazioni di Promozione Sociale ed alle relative attività (art. 16 L.R. 34/2002);
- qualora l'associazione intenda svolgere all'interno dei locali manifestazioni di intrattenimento riconducibili ad iniziative di promozione sociale, compatibili con lo statuto, che coinvolgano anche un pubblico esterno, non iscritto all'associazione, l'attività rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 1/08/2011 n.151 e del D.M. 19/08/1996 ed è soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi nonché alla licenza per attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, come previsto dagli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;

Il presente atto costituisce conclusione del procedimento amministrativo sopra indicato, ai sensi dell'art.2 della Legge 241/1990 e s.m.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Roberta Minardi



**CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE
TERRE VERDIANE**



Centrale Operativa
0524.205011
Emergenze
800 451 451

DISTRETTO DI BUSSETO
Piazza G. Verdi, 10 - 43011 - Busseto (PR)
polizia.municipale@comune.busseto.pr.it
busseto.polizia-terreverdiane@pec.it

Pattuglia Distrettuale
cell. 329.9056187
fax 0524.931716

Al Responsabile del Distretto di Busseto
SEDE

Oggetto: Sopralluogo in Via Zandonai presso il locale oggetto di diffida.

A seguito della richiesta inoltrata via mail dai Consiglieri Comunali Dott.ssa Cinzia Iacopini e Stefano Capelli si comunica quanto segue:

L'Operatore scrivente, Ag.Sc. Arianna Ricci, alle ore 14:00 circa, si portava in Via Zandonai per verificare la presenza di persone all'interno del locale oggetto di diffida, come da provvedimento da parte del Comune di Busseto. Si precisa che il sopralluogo veniva effettuato alle ore 14:00 e non alle ore 13:15, così come richiesto dai Sig. Consiglieri, in quanto la mail veniva letta alle ore 14.00 circa.

Sul posto non si riscontrava niente di anomalo. Il locale era chiuso e le luci erano spente.

Da informazioni assunte sul posto però si veniva a conoscenza che un gruppo di persone di nazionalità marocchina aveva appena finito di pregare e aveva appena lasciato il posto.

Veniva riferito anche che ogni venerdì è prassi l'incontro presso il sopra citato locale per la consueta preghiera.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio.

Busseto, lì 13 febbraio 2015

F.to Agente Sc.
Arianna Ricci



CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE

TERRE VERDIANE



Centrale Operativa
0524.205011
Emergenze
800 451 451

DISTRETTO DI BUSSETO
Piazza G. Verdi, 10 - 43011 - Busseto (PR)
polizia.municipale@comune.busseto.pr.it
busseto.polizia-terreverdiane@pec.it

Pattuglia Distrettuale
cell. 329.9056187
fax 0524.931716

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRESSO IL LOCALE DI VIA ZANDONAI

In data 20 febbraio c.a. alle ore 13:10 circa gli Agenti di Polizia Municipale Arianna Ricci ed Elisa Guareschi si portavano in Via Zandonai, su disposizione del Responsabile di servizio Isp.Capo Claudio Passera, per verificare la presenza di persone all'interno del locale utilizzato dall'Associazione Bell-Agire di Fornovo Taro.

Gli Operatori accertavano che all'interno del cortile erano presenti alcune biciclette e già dalla strada si sentiva una voce recitare qualcosa in lingua araba non comprensibile.

Dalle vetrate esterne del locale si intravedevano diverse persone (circa una ventina) inginocchiate che si prostravano verso un uomo con un camice verde e un copricapo in testa.

Nella piccola stanza adiacente al locale con le vetrate si potevano intravedere, sempre rimandando all'esterno, altre persone (una decina circa) anch'esse inginocchiate e a piedi scalzi intente ad ascoltare l'orazione.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio.

Busseto, lì 20 febbraio 2015

F.to

I VERBALIZZANTI
Ag, sc Guareschi Elisa
Ag. sc Ricci Arianna